



“Le reti di imprese” Una opportunità per innovare e migliorare la competitività delle nostre imprese.

23 GIUGNO 2011 ORE 17.00

**Dott. Luca Castagnetti
Dott. Michele Menghini**

Introduzione

L'esperienza dei distretti ha rappresentato per l'economia del Triveneto e dell'Italia delle PMI una straordinaria occasione di crescita e di sviluppo.

Ha permesso l'esprimersi di una innata capacità imprenditoriale presente in migliaia di lavoratori che sono diventati piccoli imprenditori.

Ha "educato" nel contempo le imprese ad avere una visione di collaborazione e di sistema sul territorio.

I pilastri dei distretti:

Territorialità, localizzazione, specializzazione.

Introduzione

L'Italia è seconda dopo la Germania per la produzione manifatturiera

Abbiamo quasi 4.000.000 di imprese
La Germania ha 1.700.000 di imprese

La sola Vicenza esporta come tutta la Tunisia
La sola Milano come tutta la Libia petrolio compreso
La Lombardia da sola come tutta l'Irlanda
Il Veneto Tre volte la Grecia

Introduzione

La crisi mondiale che stiamo ancora vivendo mette a dura prova il nostro sistema sul territorio e rende le nostre imprese più deboli di fronte ad una ripresa che ancora non appare solida e concreta

Si prevede l'aumento:

- dei tassi di interesse
- delle materie prime
- dell'energia

- NON è stato risolto il tema della finanza strutturata
- Crisi geopolitiche impreviste
- La leva pubblica non ci sarà più

Introduzione

Servono azioni concrete in 4 aree

1. Finanza: la cultura degli strumenti finanziari nelle imprese è molto arretrata e poco dialogo con Banche

2. Tecnologia: 1 PMI su 4 è online (il differenziale nello sviluppo è alto)

3. Internazionalizzazione (solo 9.000 imprese esportano abitualmente, solo 130.000 in modo non stabile)

4. Reti

E' necessario incrementare la:

**CAPACITA' INNOVATIVA
COMPETITIVITA' SUL MERCATO**

I CONTRATTI DI RETE

Legge 33/2009

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”

I CONTRATTI DI RETE

Legge 33/2009

“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”

I CONTRATTI DI RETE Legge 33/2009

“Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni”.

Agevolazioni previste per i distretti :

- Amministrative
- Finanziarie
- Ricerca e sviluppo

I CONTRATTI DI RETE

Legge 33/2009

E' un contratto plurilaterale a contenuto obbligatorio, costruito come contratto associativo a struttura aperta.

Causa

Perseguimento di un obiettivo strategico definito in termini di accrescimento della capacità delle imprese di innovare e di essere competitive sul mercato

Oggetto

Realizzare un programma di lavoro fatto di diritti e obblighi per l'esercizio in comune di attività economiche alla cui attuazione ci si vincola anche per il tramite di conferimenti patrimoniali

I CONTRATTI DI RETE

Legge 33/2009

Nuovo contratto tipico molto flessibile e snello diverso dal contratto di società.

Non nasce un nuovo soggetto ma uno strumento idoneo per quei soggetti che vogliono **fare rete** senza perdere la loro individualità.

Le imprese fanno emergere le loro alleanze, le danno una struttura (leggera o pesante), le pubblicano al Registro Imprese.

I CONTRATTI DI RETE
Legge 33/2009

CONTRATTO DI SCAMBIO

O

CONTRATTO ASSOCIATIVO?

I CONTRATTI DI RETE

Elementi essenziali e accessori

- Ha effetti obbligatori in quanto gli imprenditori “ Si obbligano a ...”
- È plurilaterale
- Formale: si stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata
- Dura nel tempo
- Ha un oggetto determinato e analitico:

IL PROGRAMMA DI RETE

I CONTRATTI DI RETE

Il programma di rete

“..l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune”

E’ la vera innovazione: lo scopo è un piano industriale, una strategia da realizzare che non è delegata ad un terzo soggetto ma a ciascuna delle parti in modo specifico e determinato a priori.

I CONTRATTI DI RETE

Il fondo patrimoniale

“... qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, il contratto deve indicare la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile.”

I CONTRATTI DI RETE

Il fondo patrimoniale

L'istituzione del fondo patrimoniale è FACOLTATIVA



RETI LEGGERE

Ripartizioni dei ricavi e dei costi direttamente sui soci con possibilità di dare mandato all'organo comune o, in sua assenza, i singoli impegni verso l'esterno dovranno contenere le modalità di ripartizione dei costi e dei ricavi

I CONTRATTI DI RETE

Il fondo patrimoniale

Qualora si istituisca il Fondo esso sarà costituito da conferimenti...



CONFERIMENTI

Denaro

Godimento di beni

Marchi e brevetti

Macchinari

..ecc.

I CONTRATTI DI RETE Il fondo patrimoniale

Costituzione del fondo tramite patrimonio destinato



PATRIMONIO DESTINATO art. 2447
bis c.c.

Solo per SPA

Dissociazione tra proprietà e
destinazione

Profili di responsabilità molto complessi

I CONTRATTI DI RETE

Il fondo patrimoniale

Caso di rete SOGGETTO autonomo sotto il profilo del rischio economico–imprenditoriale e organizzativo.

- non è possibile richiedere la divisione del fondo per tutta la durata del contratto;
- i creditori particolari dei partecipanti non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo;
- per le obbligazioni assunte in nome della rete da coloro che ne hanno la rappresentanza i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo patrimoniale comune;
- per le obbligazioni assunte dall'organo gestorio della rete per conto dei singoli contraenti questi ultimi rispondono solidalmente con il fondo. In caso di insolvenza nei rapporti tra contraenti, il debito dell'insolvente si ripartisce fra tutti in proporzione delle quote.

I CONTRATTI DI RETE

L'organo comune

*“..se il contratto ne prevede l'istituzione (esso deve indicare) , il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere **l'ufficio di organo comune** per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto **come mandatario comune** nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza».*

I CONTRATTI DI RETE

L'agevolazione fiscale

L'agevolazione fiscale stabilisce che **una quota degli utili** dell'esercizio destinati dalle imprese aderenti alla rete al fondo patrimoniale comune **non concorre alla formazione del reddito imponibile** dell'impresa stessa, se tale quota è destinata alla realizzazione entro l'esercizio successivo degli investimenti previsti dal programma comune di rete (asseverato da organismi da accreditare).

L'Agenzia delle entrate dovrà effettuare verifiche, vigilando sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti.

I CONTRATTI DI RETE L'agevolazione fiscale

Gli utili concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di euro 1.000.000.

Limite di risorse disponibili nel biennio 48 milioni di euro

I CONTRATTI DI RETE L'agevolazione fiscale

La circolare della Agenzia delle Entrate n°4/E

“Si evidenzia infine che l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo in questione, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto”

LA LEGGE DEI CONTRATTI DI RETE 1/2

"4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e deve indicare:

- a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva;
- b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;
- c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante, le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile. Al fondo patrimoniale comune costituito ai sensi della presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile;
- d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
- e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, l'organo comune agisce in rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;
- f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo".

LA LEGGE DEI CONTRATTI DI RETE 2/2

"4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari".

2-quater.

Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e' utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete. L'asseverazione e' rilasciata previo riscontro della sussistenza nel caso specifico degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese che lo hanno sottoscritto. L'Agenzia delle entrate, avvalendosi dei poteri di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, vigila sui contratti di rete e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato accesso all'agevolazione, revocando i benefici indebitamente fruiti. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non puo', comunque, superare il limite di euro 1.000.000. Gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare trovano espressione in bilancio in una corrispondente riserva, di cui viene data informazione in nota integrativa, e sono vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.

2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater puo' essere fruita, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2011 e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette e' calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2011 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 32, quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2011 e a 14 milioni di euro per l'anno 2013 mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti, e quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2012 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-sexies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' di attuazione dell'agevolazione di cui al comma 2-quater, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 2-quinquies.

2-septies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

Studio Impresa : via Dominutti 2 – 37135 Verona
www.studioimpresanet.it tel: 0458101388